

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁷⁾, prevede all'articolo 20 che le offerte presentate nel quadro di una gara siano espresse in ecu e, d'altro canto, agli articoli 13-17, la possibilità di fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli per i relativi importi; che l'articolo 10 del citato regolamento si applica, nel settore dell'olio d'oliva, soltanto a partire

dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che occorre pertanto stabilire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la presente gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- circa 6 600 t di olio d'oliva vergine corrente,
- circa 2 300 t di olio d'oliva vergine lampante.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 19 ottobre 1993.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro, 81, I-00185 Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA nella sua sede, via Palestro, 81, I-00185 Roma entro e non oltre il 25 ottobre 1993 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1992, in un registro pubblico di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda gli oli d'oliva vergine lampanti, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito :

— fino a 3° di acidità :

maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3° ;

— da più di 3° sino a 5° di acidità :

diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3° ;

— da più di 5° di acidità :

diminuzione supplementare di 0,35 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la

presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'AIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'AIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 30 novembre 1993.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nel quadro della presente gara è stabilito in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione